



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto – 4<sup>a</sup> Divisione – 4<sup>a</sup> Sezione

V.le dell'Università, n.4 - 00185 ROMA

## CASO N.1

**Un dipendente, a seguito d'infortunio è stato assente dal servizio per 38 giorni, periodo interamente riconosciuto indennizzabile dalla competente sede INAIL. Al suo rientro l'Ente d'impiego lo invia a visita medica presso la C.M.O. che gli concede ulteriori giorni di "malattia". Quest'ultimo periodo è da considerarsi assenza derivante da infortunio professionale?**

L'assenza del dipendente derivante da infortunio professionale (art.22,1°comma, CCNL1994-1997) presenta connotazioni giuridiche ed economiche sostanzialmente diverse dall'assenza derivante da malattia. Infatti, pur essendo entrambe determinate da infermità, dette assenze non possono essere riconducibili in un unico concetto di "malattia" per il solo fatto che derivino da eventi lesivi che possono incidere sulla sfera psico-fisica del dipendente.

In proposito si evidenzia che nei casi di assenza dal servizio del dipendente per infortunio, compete esclusivamente all'INAIL:

- stabilire se gli infortuni si siano verificati o meno sul lavoro;
- l'accertamento medico-legale dei periodi di inabilità temporanea assoluta;
- l'accertamento dei postumi permanenti indennizzabili e del grado di menomazione
- dell'integrità psico-fisica residuo;
- **il riconoscimento dell'idoneità lavorativa**, ed altre competenze precisate nel Decreto del Ministero del Tesoro del 10.10.1985, pubblicato nella G.U.n.46 del 25.02.1986.

In particolare, se l'evento occorso al dipendente è qualificato dall'INAIL come infortunio professionale (vds.circ.D.G. PERSOCIV nr. 0089698 del 18.12. 2008), spetta al Dirigente Medico dell'Istituto Assicuratore certificare che l'infermità derivante dall'evento infortunistico è cessata e che il dipendente infortunato può riprendere il lavoro; al periodo di assenza certificato dall'INAIL **non** sono applicabili le disposizioni relative alle decurtazioni ed al computo di cui all'art. 21, 1 e 7 comma, del CCNL 1994-1997.

In caso di assenza dal servizio del dipendente per malattia, compete, invece, alle CC.MM.OO o al Dirigente del servizio sanitario dell'Ente di servizio del dipendente stesso, sottoporre lo stesso a visita medica, al fine di accertare l'idoneità al servizio (vds circ.D.G. PERSOCIV n. 0046323 del 27.07.2005), in tale ipotesi si applicano "in toto" le disposizioni di cui all'art. 21 del richiamato CCNL.

In merito, infine, alla disposizione di cui all'art. 15 del D.P.R. 461/2001, si fa presente che la richiesta di visita medica alla C.M.O., finalizzata all'accertamento dell'idoneità, è attivabile in tutti i casi di assenza dal servizio del dipendente e rientra nella normativa generale finalizzata a regolamentare l'assenza dal servizio per malattia. Qualora, infatti, si ritenga opportuno ricorrere all'applicazione del sopra richiamato art.15 e comunque in tutti i casi in cui la C.M.O. certifichi la persistenza della temporanea inidoneità senza che vi sia una valutazione ed un relativo

pronunciamento da parte dell'INAIL competente, il periodo di assenza è qualificato come assenza per malattia (art.21, CCNL 1994-97).

Nel caso prospettato, quindi, si deve concludere che il periodo certificato dal Dirigente sanitario dell'INAIL è da considerarsi assenza dal servizio per infortunio professionale disciplinato dall'art.22 CCNL 1994-97; l'ulteriore periodo di assenza del dipendente determinato dal riconoscimento della persistenza della temporanea inabilità da parte della C.M.O., dovrà essere qualificato come assenza per infermità dipendente da malattia e, pertanto, si applicherà la disciplina di cui al sopra citato art. 21, CCNL 1994-1997.